

SINTESI di riferimento per la valutazione e per lo svolgimento delle prove d'esame per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Specifici

Criteri condivisi per la valutazione dei percorsi personalizzati (formalizzati nei PEI e nei PDP)

La valutazione sommativa deve essere funzionale all'autovalutazione, deve quindi:

- promuovere la motivazione al miglioramento;
- favorire l'autoriflessione, cioè la consapevolezza dei traguardi raggiunti;
- valorizzare e mettere in risalto i progressi.

Pertanto le verifiche, la valutazione e l'attribuzione dei voti dovranno essere poste in relazione con il PEI e il PDP dei singoli alunni.

L'eventuale scelta di non ammissione alla classe successiva, che deve rimanere un caso comunque eccezionale, dovrà essere condivisa con la famiglia, gli operatori sociali e/o sanitari e il referente di Istituto.

Non si può NON valutare l'alunno disabile: gli alunni disabili hanno il **diritto alla valutazione** in tutte le materie, soprattutto alla scuola dell'obbligo. La normativa di riferimento è **Art. 15 (O.M.90/2001)**.

Per gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 ed in situazione di particolare gravità al documento di valutazione viene affiancato un altro documento che esplicita i traguardi ottenuti in riferimento alle aree del PDF.

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

In relazione agli studenti con **"BES"**, la scuola mette a disposizione delle Commissioni degli Esami di Stato la documentazione inerente al loro percorso scolastico, nonché tutte le informazioni riservate che possono essere consultate nel caso in cui fosse necessario.

La circolare n. 11 del 29 maggio 2015 raccomanda alla commissione di tenere in debito conto le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, in particolare:

- modalità didattiche adottate nel corso dell'anno scolastico
- forme di valutazione

individuare nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Il documento fondamentale a cui si farà subito riferimento è quindi la relazione finale stilata dal Consiglio di Classe e contenente le proposte inerenti alle modalità di conduzione delle prove d'esame.

• Alunni con certificazione ex L.104/92

In merito agli **alunni con disabilità**, si sottolinea che:

- tutte le **prove d'esame possono essere uguali, corrispondenti o differenziate** rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;
- la **valutazione deve esser svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI** da tutti i docenti del Team / Cdc, e quindi non solo dal docente di sostegno; la valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance;
- in considerazione di questo principio, un **PEI per obiettivi minimi o per obiettivi personalizzati/differenziati, ma comunque riferito al potenziale sviluppo dell'alunno, dà diritto al conseguimento del titolo di studio** con valore legale;
- ove l'alunno, per la **situazione di gravità** in cui versa, non raggiunga gli obiettivi previsti nel PEI per il conseguimento del diploma conclusivo del Primo Ciclo, l'équipe Pedagogica, in accordo con la famiglia e i servizi, può proporre il rilascio, a conclusione degli esami, di un **Attestato di Credito Formativo** (con la descrizione delle competenze acquisite). Tale Attestato è titolo valido per iscriversi all'ordine di scuola successivo, ma non gli consentirà di conseguire il diploma di scuola secondaria o una qualifica professionale;
- secondo **l'Art. 16 della L. 104/92** ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d'esame. Tale articolo prevede anche la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione e la valutazione "sulla base del piano educativo individualizzato" con discipline per le quali "siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline".

• **Alunni con Segnalazione scolastica ex L.170/10**

Per le prove d'esame, riguardo agli alunni DSA, si ricorda che hanno diritto a :

- gli strumenti compensativi previsti dal PDP
- gli strumenti dispensativi previsti dal PDP (nello specifico, la normativa indica come esempio di strumenti dispensativi l'esonero delle lingue straniere. Qualora nel PDP vi siano indicazioni in tal senso, anche in prova d'esame, gli alunni saranno esonerati dalle prove scritte della/e lingua/e straniera/e indicate nel PDP);
- tempi aggiuntivi per le prove scritte: 15 minuti per tutte le prove scritte (la normativa indica fino ad un massimo di 30 minuti per ciascuna prova invalsi, il limite ragionevole di 15 minuti è indicato sulla base delle disposizioni prese durante gli anni scorsi)
- lettura ad alta voce da parte di un docente
- prove Invalsi digitalizzate
- formato MP3 delle prove invalsi e delle prove scritte
- particolari font per la redazione della prova da somministrare (tipo di carattere e dimensione);
- strumentazione informatica durante tutte le prove d'esame (strumentazione che sarà messa a disposizione dalla scuola)

Si precisa che:

Fondamentali sono le decisioni prese dal Consiglio di classe e condivise dalle famiglie riportate sui PDP. Pertanto si invita a prestare particolare attenzione alla relazione finale in cui verranno indicati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi che devono coincidere con quelli presenti nei singoli PDP. Per chiarirci con un esempio: non indicare come strumento compensativo

la prova digitalizzata Invalsi se durante l'anno si sono svolte solo prove cartacee e non è previsto l'uso del PC nel PDP perché si metterebbe in difficoltà l'alunno, più che facilitarlo.

Al fine di garantire un clima sereno e i tempi aggiuntivi, si conviene che gli alunni che vogliano avvalersi della lettura ad alta voce da parte di un docente e dei tempi aggiuntivi, svolgano l'intera prova Invalsi, sia di italiano che di matematica, in aule appositamente predisposte.

- **Alunni con PDP ex DM 27.12.2012 e CM n.8/2013**

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Specifici, formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative a tali candidati, per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per questi alunni non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con la Segnalazione scolastica ex L.170/10.

Nello specifico:

- **Alunni migranti e alunni neoarrivati**

Si sottolinea che, anche per quanto riguarda gli alunni migranti, il Piano Didattico Personalizzato è lo strumento di base per attivare qualsiasi tipo di supporto ed accompagnamento all'esame di terza media.

E' importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione (previsti già nel PDP).

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

- ***Durante l'esame:***

- 1) Durante le prove scritte il mediatore assiste lo studente in particolare per la traduzione delle consegne, **secondo quanto concordato con il consiglio di classe.**
- 2) Si consiglia la sua presenza almeno per le prime due ore, in particolare per le prove di lettere, di matematica e invalsi.
- 3) Durante la prova orale si consiglia la presenza costante del mediatore, sulla base del percorso e delle competenze dell'allievo il mediatore può essere un semplice interprete o integrare la valutazione della commissione d'esame.
- 4) Quando lo studente partecipa a un percorso di studio in L1 o a un percorso di laboratorio di italiano L2 (soprattutto se in preparazione all'esame), in sede di esame queste esperienze vengono presentate e giustamente valorizzate.